



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 13/ 77

di data 31/05/21

**Oggetto: BONUS ELETTRICO E GAS. MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AGLI ANNI 2017 E 2018.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 37, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, disponendo che il potenziale beneficiario debba presentare domanda presso il Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, per l'accesso alle prestazioni agevolate;

atteso che il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiate ed ha introdotto, per le stesse, il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale con decorrenza dal 1° gennaio 2009;

dato atto che Ancitel S.p.A. ha attivato un sistema di acquisizione e di gestione telematica (piattaforma SGate - Sistema informatico di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche - Portale Web realizzato da Ancitel per la gestione delle richieste di agevolazione sulla spesa energetica) delle richieste di accesso alle agevolazioni (convenzionalmente definite "bonus") sulle tariffe elettriche, attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici e che tale sistema è esteso alla gestione dell'agevolazione relativa al gas;

considerato che la gestione dell'ISEE - attualmente disciplinata dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che ha abrogato il citato D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 - richiede il collegamento alla banca-dati dell'INPS e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

dato atto che, per le ragioni sopra esposte, avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa vigente, la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni trentini (di seguito "Consorzio") hanno stipulato, nel corso degli anni, apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale per la gestione delle richieste di bonus elettrico e gas, dando la possibilità ai comuni di aderire a tali convenzioni;

appurato che l'intero onere delle prestazioni rese dai Centri di Assistenza Fiscale nel

pagina 1/5

corso degli anni è stato coperto dalla Provincia Autonoma di Trento per il tramite del Consorzio dei Comuni trentini;

dato atto che, ai comuni che hanno scelto di aderire alle citate convenzioni, è rimasto in capo il solo onere di effettuare le verifiche anagrafiche (indirizzo e composizione nucleo familiare) previste dai decreti istitutivi dei bonus in questione;

appurato che il Comune di Trento ha aderito a tutte le convenzioni finora stipulate tra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio e i Centri di Assistenza Fiscale;

richiamata la nota di data 19 novembre 2013 inviata dall'Associazione Nazionale comuni italiani (ANCI) a tutti i comuni, con la quale viene comunicata la definizione del processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas;

viste le "Linee guida" per l'ottenimento di tali maggiori oneri, pubblicate il 17.01.2014 sulla piattaforma SGAtè;

presa visione delle circolari n. 45/2013 dd. 20 dicembre 2013 e n. 17/2014 dd. 17 aprile 2014 del Consorzio, con le quali vengono fornite indicazioni ai comuni in merito al processo di rendicontazione da attuare presso i comuni della provincia di Trento;

rilevato che nella citata circolare n. 17/2014 dd. 17 aprile 2014 il Consorzio comunica che i "maggiori oneri" che saranno riconosciuti ai comuni per l'attività in questione dovranno essere restituiti alla Provincia per il tramite del Consorzio (per il 2009 attraverso l'APAPI), considerato che il costo delle prestazioni rese dai CAF è stato in passato integralmente coperto dalla Provincia Autonoma di Trento;

rilevato, altresì, che nella citata circolare si invitano i comuni che si sono avvalsi della convenzione sottoscritta dal Consorzio con i CAF a procedere alla nomina del Rendicontatore e a trasmettere al Consorzio i rendiconti per la verifica rispetto a quanto fatturato dai CAF, rinviando ad una successiva circolare per quanto riguarda le modalità con le quali dovrà avvenire la restituzione;

richiamata la propria Determinazione del dirigente 10/07/2014, n. 14/20, con la quale è stata nominata rendicontatore la sig.ra Faccio Sonia, delegata alla gestione del processo di riconoscimento dei maggiori oneri e, in particolare, all'approvazione dei rendiconti economici;

vista la circolare di data 10 luglio 2015, assunta a protocollo comunale n. 132544 in data 13/07/2015, con la quale il Consorzio informa i comuni trentini in ordine alla corrispondenza intercorsa tra il Consorzio medesimo e gli uffici di ANCI e SGAtè, al fine di verificare la possibilità di rivedere il criterio di riconoscimento dei maggiori oneri ai comuni, criterio in forza del quale non sono state ammesse a rimborso le pratiche per le quali fossero intercorsi più di 30 giorni tra la richiesta del cittadino e l'inoltro della pratica verificata al sistema SGAtè;

dato atto che, in attesa di conoscere eventuali nuove disposizioni in ordine ai criteri di valutazione delle pratiche non ammesse al rimborso, il Consorzio, con la citata circolare, ritiene opportuno suggerire ai Comuni di procedere all'approvazione dei rendiconti così come proposti dal sistema;

vista la circolare di data 1 luglio 2016, assunta a protocollo comunale n. 142810 in data 04/07/2016, con la quale il Consorzio, nel comunicare il rinnovo della convenzione con i CAF per la gestione dei bonus in questione fino al 31/12/2017, si riserva di chiedere ai comuni una compartecipazione alla spesa relativa al costo del servizio;

appurato che nella medesima circolare è precisato che tale richiesta sarà comunque per i prossimi anni e sarà subordinata all'assunzione di specifico ulteriore provvedimento da parte dell'Ente;

dato atto che nella citata circolare il Consorzio comunica, tra le altre cose, che:

- gli importi che SGAtè riconoscerà ai comuni verranno introitati nei bilanci degli enti in attesa di indicazioni puntuali circa le modalità di eventuale restituzione alla Provincia;
- è possibile l'introduzione, in capo ai comuni, di un minimo onere economico con il quale contribuire alla copertura dei costi del servizio; il numero delle pratiche presentate è infatti risultato in costante aumento negli anni e, conseguentemente, le risorse che il Consorzio è in grado di

riservare a tale iniziativa (sulla base del contributo provinciale) rischiano di non permettere più la copertura integrale del relativo costo;

richiamate le determinate del Servizio Risorse finanziarie (attuale Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali) con le quali sono stati approvati i rendiconti economici pubblicati dal sistema SGAtè relativi al bonus elettrico e gas e in particolare, da ultimo, la Determina 19 novembre 2020 n. 13/73, riferita alle richieste raccolte negli anni 2008 e 2009, per un totale complessivo di euro 18.350,20;

vista la circolare di data 09 gennaio 2020, assunta a protocollo comunale n. 16831 in data 22/01/2020, con la quale il Consorzio comunica il rinnovo della convenzione con i CAF per la gestione dei bonus in questione per l'anno 2020;

dato atto che in tale circolare il Consorzio comunica che sarà il medesimo a farsi carico dei corrispettivi dovuti ai CAF per i servizi resi, imputandoli, al momento, a risorse esistenti al proprio bilancio;

dato altresì atto che il medesimo Consorzio precisa che, in conformità a quanto disposto dal Protocollo di finanza locale per l'anno 2017, gli importi legati al riconoscimento del bonus energia e gas, trasferiti ai Comuni dal sistema nazionale SGAtè, continuano, fino a diversa comunicazione, ad essere introitati dagli Enti locali quale entrata propria, nei rispettivi bilanci, indipendentemente dall'anno al quale gli stessi si riferiscono;

dato atto che, con note acquisite in data 28 aprile 2021 prot. n. 111168 e in data 27 maggio 2021 prot. n. 142455, il sistema SGAtè ha comunicato al Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali la disponibilità dei rendiconti economici relativi al bonus elettrico e al bonus gas rispettivamente per gli anni 2017 e 2018;

considerato che il citato rendiconto contiene, tra le altre cose, l'evidenza degli importi riconosciuti a rimborso nonché delle domande ritenute non rimborsabili;

appurato che l'importo complessivamente riconosciuto a rimborso al Comune di Trento a titolo di Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas per l'anno 2017 ammonta a euro 13.416,00 e per l'anno 2018 ammonta a euro 14.942,40;

ritenuto, conseguentemente, di procedere all'approvazione dei rendiconti economici anni 2017 e 2018 così come evidenziati negli Allegati n. 1 e n. 2, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Dirigente formano parte integrante ed essenziale della determinazione;

ritenuto, stante quanto sopra esposto, di:

- procedere all'accertamento dell'entrata complessiva di euro 28.358,40 a titolo di rimborso maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas anni 2017 e 2018, sui fondi stanziati sul cap. 20070 del bilancio 2021;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale impegno della spesa relativa alla restituzione alla Provincia Autonoma di Trento degli importi riscossi a titolo di maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Consorzio;

richiamato il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, fatta eccezione per il bonus elettrico legato al disagio fisico, per il quale i cittadini dovranno continuare a presentarla;

dato atto che a seguito di tale normativa il Consorzio con propria nota dd 21 dicembre 2020 assunta a protocollo comunale n. 299060 in data 22.12.2020, ha comunicato che non ritiene conveniente proseguire l'esperienza di convezionamento centralizzato dei CAF, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini;

considerato, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 non è più attiva alcuna convenzione con i CAF e che le domande relative al bonus elettrico legate al disagio fisico saranno raccolte e

processate direttamente dal Servizio risorse finanziarie e patrimoniali;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e successive modifiche;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

precisato che la presente determinazione comporta rilevazioni di natura contabile e viene pertanto trasmessa al Servizio Risorse finanziarie per presa visione e riscontro contabile ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49 anche conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 15.12.2015 n. 31;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020 n. 87/2020/05 prot. 306169, di conferimento della responsabilità della direzione del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali;

d e t e r m i n a

pagina 4/5

1. di approvare il rendiconto economico pubblicato nel sistema SGate relativo al bonus elettrico e al bonus gas anno 2017, per un importo complessivo di euro 13.416,00, così come risultante dall'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di approvare il rendiconto economico pubblicato nel sistema SGate relativo al bonus elettrico e al bonus gas anno 2018, per un importo complessivo di euro 14.942,40, così come risultante dall'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
3. di accertare l'entrata complessiva di euro 28.358,40 a titolo di rimborso maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e bonus gas anni 2017 e 2018 sui fondi stanziati sul cap. 20070 del bilancio 2021;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale impegno della spesa relativa alla restituzione alla Provincia Autonoma di Trento degli importi riscossi a titolo di maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Consorzio;
5. di accertare la somma di euro 28.358,40 e di imputare l'entrata al capitolo 20070, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023;
6. di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile entro il 31 dicembre 2021.

Allegati in formato elettronico

allegato n. 1 - rendiconto economico anno 2017

allegato n. 2 - rendiconto economico anno 2018

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 31/05/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 13/ 77

di data 31/05/21

**Oggetto: BONUS ELETTRICO E GAS. MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AGLI ANNI 2017 E 2018.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
E		2021	20101.01.20070	E.2.01.01.01.010	1304			28.358,40	"	242445 (8689602 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Il penultimo paragrafo che precede il dispositivo della determinazione si intende cancellato

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 10 giugno 2021